



Comune di Azzanello
Provincia di Cremona

*Regolamento per la
concessione in uso di
area feste e sport*

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14.07.2010.
In vigore dal 02.08.2010.*

Art. 1

Presso l'area proprietà comunale sita in Via Luciano Manara n. 2, è attrezzato uno spazio che, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali dell'Ente, può essere destinato ad area feste e sport.

Art. 2

Possono ottenere la concessione all'utilizzo dell'area feste e sport:

- gli Enti Istituzionali;
- i gruppi politici e i gruppi consiliari;
- le organizzazioni di Volontariato;
- le organizzazioni sindacali e di categoria;
- le associazioni culturali, sportive, sociali, ricreative e ambientaliste e tutte le associazioni riconosciute o regolarmente costituite;
- i comitati di cittadini portatori di interessi pubblici;
- le istituzioni scolastiche.

Art. 3

L'uso dell'area feste e sport da parte dei soggetti di cui all'art. 2 è consentito solo per attività che non abbiano fine di lucro (incontri, assemblee, dibattiti, proiezioni di audiovisivi ecc...) e deve prevedere l'ingresso gratuito dei partecipanti.

Art. 4

L'uso dell'area feste e sport può essere consentito anche ai singoli cittadini o a gruppi privati per l'organizzazione di mostre, spettacoli o altre manifestazioni. Qualora queste siano direttamente organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, può anche essere previsto l'ingresso a pagamento.

Art. 5

La concessione dell'area feste e sport è gratuita, salvo il rimborso al Comune delle spese di energia elettrica, acqua, gas determinate forfetariamente dalla Giunta Comunale. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4, sia previsto l'ingresso a pagamento dei partecipanti, la concessione obbliga al pagamento di una quota forfetaria, determinata dalla Giunta Comunale percentualmente all'incasso.

La domanda di concessione dell'area feste e sport si esegue presso gli Uffici Comunali compilando d'apposito modulo di prenotazione, che deve essere firmato direttamente dal richiedente se trattasi di privato cittadino oppure da un rappresentante dell'associazione o del gruppo richiedente se trattasi di persona giuridica e va presentato di norma con un anticipo di almeno 48 ore.

Il provvedimento di concessione è sottoscritto dal dipendente individuato quale Responsabile del procedimento, dopo che sulla domanda è stato acquisito il visto da parte del Sindaco o di Assessore delegato.

Art. 6

La concessione in uso dell'area feste e sport non è consentita ai soggetti che non abbiano ancora provveduto al pagamento di eventuali debiti scaduti nei confronti dell'Amministrazione Comunale o che abbiano contravvenuto in precedenza a qualche disposizione del presente Regolamento.

L'uso dell'area feste e sport è negata in tutti i casi in cui lo stesso risulti incompatibile con le esigenze istituzionali del Comune.

Art. 7

Nel caso l'area feste e sport venga prenotata per lo stesso periodo da più di un gruppo o associazioni, ha diritto di precedenza chi prima ha presentato la richiesta.

Nel caso in cui pervengano più richieste per l'uso dell'area feste e sport nella stessa data e orario, il Sindaco o l'Assessore delegato che deve vistare la domanda di concessione può consentire eccezionalmente ad uno dei richiedenti, scelto a suo giudizio, l'uso di altra sede idonea di proprietà comunale, per le quali valgano gli stessi criteri del presente Regolamento.

Art. 8

Qualora l'area feste e sport debba essere utilizzata fuori dall'orario di apertura degli Uffici Comunali, il richiedente dovrà farsi consegnare le chiavi preventivamente e dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno alla restituzione delle stesse nel giorno successivo all'utilizzo dell'area. Il gruppo o l'associazione che ha in uso l'area feste e sport risponde degli eventuali danni arrecati alle strutture e/o della sottrazione di materiale o oggetti situati nell'area al momento della consegna delle chiavi.